

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Attuazione DCA 62/2011 - Voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società San Raffaele spa alla Società San Raffaele Roma srl, con sede legale in Via della Pisana, 235 00163 Roma, per il presidio "Centro di Riabilitazione San Raffaele" con sede operativa in Via della Pisana, 216-222 00163 Roma. Rilascio dell'accreditamento in favore della Società San Raffaele Roma srl, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Carlo Trivelli, per il presidio sanitario denominato "Centro di Riabilitazione San Raffaele" con sede operativa in Via della Pisana, n. 216-222 – 00163 Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" ed i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 “Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “Per la definizione dei procedimenti di accREDITAMENTO istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0087/2009”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto Decreto Commissariale n.U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l’art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.” con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all’art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell’allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all’accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- preso atto del fatto che le domande di cui all’allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all’autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l’inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all’interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell’autorizzazione, né in ordine al rilascio dell’accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”;

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0008/2011:

a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbale del 20/12/2012, ha proceduto a sopralluogo presso la sede della struttura sanitaria denominata “Centro di Riabilitazione San Raffaele” con sede operativa in Via della Pisana, n. 216-222 – 00163 Roma, gestito dalla società San Raffaele S.p.a. (P. IVA 08253151008), con sede legale in Via di Val Cannuta, n. 247 - 00166 Roma;
- “il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.”, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO delle attestazioni di conformità del Direttore Generale della ASL Roma D, prot. n. 113669 del 28/12/2012 e prot. n.103993 del 27/11/2013, che annulla e sostituisce integralmente la precedente, con cui si attesta che il presidio sanitario denominato “Centro di Riabilitazione San Raffaele” con sede operativa in Via della Pisana, n. 216-222 – 00163 Roma, gestito dalla società

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

San Raffaele S.p.a., con sede legale in Via di Val Cannuta, n. 247 - 00166 Roma, relativamente alla seguente attività di:

- N. 30 posti in regime semiresidenziale con modalità estensiva;
- N. 100 trattamenti giornalieri in regime non residenziale ambulatoriale modalità estensiva;

risulta in possesso dei "requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e degli ulteriori requisiti per l'accreditamento di cui al DCA n. U0090/2010 con annessi allegati e ss.mm.ii.";

VISTO che, a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL Roma D, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Determinazione Regione Lazio n. D1027 del 06/04/2006 autorizzazione apertura e funzionamento del Centro di Riabilitazione San Raffaele sito in Roma Via della Pisana 216-222 rilasciato in favore della Tosinvest Italia Sas di GPS Gestione Partecipazione Sanitaria srl"
- Determinazione Regione Lazio n. D2951 del 17/9/2008 relativa alla presa d'atto della variazione della denominazione sociale da "Società Tosinvest Sanità spa" quale gestore dell'IRCCS San Raffaele Pisana sito in Roma Via della Pisana,235 in San Raffaele Spa con sede legale in Roma Via di Val Cannuta 247;
- Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 62 del 27/07/2011 relativo alla riorganizzazione del Gruppo San Raffaele;

CONSIDERATO che il DCA 62/2011 relativo alla riorganizzazione dell'offerta sanitaria riguardante alcune strutture del Gruppo San Raffaele SpA ha previsto per la struttura Pisana, tra l'altro, la presente configurazione finale per l'attività del centro ex art.26:

- ex art.26 semiresidenziale estensivo per 30 posti;
- ex art.26 non residenziale per 100 trattamenti.

VISTA la richiesta prot. n. 209/2010 dell'8 marzo 2010 inoltrata dal legale rappresentante della Società San Raffaele Roma srl Dott. Carlo Trivelli, avente ad oggetto "Richiesta di trasferimento gestione I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 2/2007", corredata dalla documentazione prevista: copia contratto d'affitto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante delle strutture circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi, dotazione organica del personale in servizio per ciascuna struttura, regolamento interno delle singole strutture, certificato di iscrizione al registro delle imprese con l'indicazione dei soggetti controllati (Rappresentante Legale e componenti il Consiglio di Amministrazione) ai fini della legge antimafia della Soc. San Raffaele Roma s.r.l., copia della richiesta di rinnovo della autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/03;

VISTA la nota del 9 agosto 2013, prot. regionale in entrata n. 154912/27/16 del 12/08/2013 del legale rappresentante della società San Raffaele Roma s.r.l. Dott. Carlo Trivelli, avente ad oggetto "San Raffaele Roma s.r.l. – istanza di voltura autorizzazione ai sensi dell'art. 13 R.R. n. 2/2007 Irccs San Raffaele Pisana";

VISTO il DCA 90/2010 il quale prevede al punto 12 lettera B (Testuale) " nel caso in cui, a seguito di apposita istanza completa di tutta la documentazione prevista, siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, procedimenti di modificazione della titolarità del titolo autorizzativo ai sensi degli art.13 e 14 del R.R. 2/2007 (conseguenti a fusioni, cessioni di azienda, già intervenute), le istanze di cui alla L.R. n.3/2010 restano a carico del soggetto cessionario risultante dalla fusione, il quale dovrà indicare nelle apposite note del programma informatico gli estremi della relativa istanza.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO che con DCA 62/2011 la Regione “*si impegna a concludere con l'adozione di un provvedimento espresso il procedimento di trasferimento della gestione IRCCS Pisana dalla San Raffaele Spa ad altra società appositamente costituita, come richiesto dal Ministero della Salute e come richiesto con apposita istanza dell'8/3/2010 e successivo sollecito del 26/1/2011....*”

RILEVATO altresì che il DCA 62/2011 (Allegato “A” al Paragrafo A/2a) prevede espressamente che “*la San Raffaele SPA presenterà apposita istanza di autorizzazione e accreditamento per ottenere i necessari titoli per operare a carico del SSR con la configurazione definitiva delineata nella Tabella di cui all'allegato n.1 (colonna Configurazione Finale)*”;

RILEVATO che dalla Piattaforma SAASS risulta quale soggetto istante della procedura di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale di cui alla L.R. n.3/2010, la società San Raffaele spa (come successivamente indicato dal DCA 62/2011) anziché la San Raffaele Roma srl, aventi medesimo rappresentante legale, con la espressa indicazione tra le note del sistema informatico che “*in data 8/3/2010 è stato richiesto il trasferimento di gestione dalla San Raffaele spa alla San Raffaele Roma srl*”.

PRESO ATTO pertanto che i relativi pareri di conformità del Direttore Generale dell'Azienda USL RMD risultano rilasciati alla San Raffaele spa anziché alla San Raffaele Roma srl.

RILEVATO altresì che il DCA 62/2011 (Allegato “A” al Paragrafo E/1) prevede espressamente che “*la presente intesa di riconversione e riorganizzazione, a seguito del successivo decreto di adozione da parte del Commissario ad Acta, costituisce espressione di fabbisogno delle tipologie assistenziali nello stesso indicate ai sensi della programmazione regionale e della procedura di autorizzazione e accreditamento istituzionale*”;

CONSIDERATO che, con nota prot. N. 6707 del 12 gennaio 2012 della Direzione Regionale della Programmazione e Risorse del SSR, indirizzata ai Direttori Generali delle AASSLL del Lazio, è stata data indicazione circa il fatto che, a seguito della abrogazione dell'art. 1, comma 3, L.R. n. 6/2011 e della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 124, della L.R. n. 12/2011, “*le strutture che hanno avviato le attività previste dagli accordi di riconversione alle condizioni e nella vigenza della L.R. 6/2011, possono proseguirle, anche a carico del SSR, alle condizioni stabilite dalla L. 12/11*”;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 135950 del 12 luglio 2012 della Direzione Regionale della Programmazione e Risorse del SSR, specificamente relativa alla remunerazione delle prestazioni rese dalla struttura San Raffaele Cassino, ed indirizzata per conoscenza alla San Raffaele spa, dopo aver dato atto delle difficoltà finanziarie rappresentate dall'amministratore delegato di quest'ultima, veniva segnalato al Direttore Generale dell'ASL di Frosinone “*che la liquidazione delle fatture aventi ad oggetto prestazioni effettivamente rese dalle Case di cura costituisce attività doverosa e atto dovuto per l'Azienda Sanitaria Locale, fatti salvi i controlli di legge ai sensi della normativa vigente*”, invitando a “*dar corso a quanto già rappresentato con nota prot. N. 6707 del 12.01.2012, in ordine all'attività come notificata dalla casa di cura in oggetto, ai sensi della L.R. n. 6/2001 e ss.mm.ii.*”;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 172493 del 20 settembre 2012 della Direzione Regionale della Programmazione e Risorse del SSR, indirizzata all'Area Pianificazione Strategica sempre relativa alla Casa di Cura San Raffaele Cassino, veniva ritenuto che “*dall'esame della*

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

documentazione si è rilevato (...) che il soggetto ha correttamente iniziato l'inserimento in piattaforma informatica SAASS della documentazione prescritta dal giorno 15/08/2011, concludendo l'iter il 23/08/2011 e perfezionandolo con l'inserimento della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti in data 2.9.2011";

CONSIDERATO che il sopracitato inserimento in piattaforma informatica SAASS, riguarda contestualmente tutte le strutture afferenti al San Raffaele spa, di cui al DCA n. U0062/2011;

VISTA la nota dell'Avvocatura Regionale della Regione Lazio prot. n. 162756 del 12/12/2013 avente ad oggetto " Articolo 1, comma 13, della L.R. n. 6/2011. Ambito di operatività. Gruppo San Raffaele Spa";

VISTA la nota dell'Avvocatura Regionale della Regione Lazio prot. n.183450 del 20/12/2013, protocollo regionale in entrata n. 186955 del 23/12/2013, a seguito del parere reso dalla nota suindicata stesso oggetto, che richiama la più aggiornata giurisprudenza riguardante l'operatività della c.d. azione generale di arricchimento senza causa ex articolo 2041 cod. civ., qualora formulata nei riguardi di una p.a, e secondo cui in particolare:

- essa *"differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione; tale riconoscimento, che costituisce il requisito dell'arricchimento previsto dall'art. 2041 c.c. nei rapporti tra privati, può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito, da atti o comportamenti dell'Amministrazione, dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata, mentre non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa"* (Cons. Stato, III, 24 aprile 2013, n. 2312; *id.*, V, 4 giugno 2009, n. 3460);
- *"il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata – mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà – ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato"* (Cass. Civ., I, 18 aprile 2013, n. 9486);

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società San Raffaele spa alla Società San Raffaele Roma srl, con sede legale in Via della Pisana, 235 00163 Roma, per il presidio "Centro di Riabilitazione San Raffaele" con sede operativa in Via della Pisana, 216-222 00163 Roma e contestualmente provvedere al riconoscimento dell'accREDITAMENTO ai sensi del D.Lgs.502/1992 comma 7 dell'art.8 quater e s.m.i. in favore della Società San Raffaele Roma srl, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Carlo Trivelli, per il presidio sanitario denominato "Centro di Riabilitazione San Raffaele" con sede operativa in Via della Pisana, n. 216-222 – 00163 Roma,

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

relativamente alle attività di:

- N. 30 posti in regime semiresidenziale con modalità estensiva;
- N. 100 trattamenti giornalieri in regime non residenziale ambulatoriale modalità estensiva;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- Procedere, con effetto dal 1° gennaio 2014, alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società San Raffaele spa alla Società San Raffaele Roma srl, in persona del legale rappresentante Dott. Carlo Trivelli nato a Roma il 27/06/1952, con sede legale in Via della Pisana, 235 00163, Roma, per il presidio sanitario denominato "Centro di Riabilitazione San Raffaele" con sede operativa in Via della Pisana, n. 216-222 – 00163 Roma per la seguente attività:

- N. 30 posti in regime semiresidenziale con modalità estensiva.
- N. 100 trattamenti giornalieri in regime non residenziale ambulatoriale modalità estensiva

- rilasciare l'accreditamento ai sensi del D.Lgs.502/1992 comma 7 dell'art.8 quater e s.m.i. che al soggetto denominato "San Raffaele Roma srl." (P. IVA 10636891003) in persona del legale rapp.te p.t. Trivelli Carlo, nato a Roma il 27/06/1952, per il presidio di Via della Pisana, n. 216-222 – 00163 Roma, per l'attività di:

- N. 30 posti in regime semiresidenziale con modalità estensiva.
- N. 100 trattamenti giornalieri in regime non residenziale ambulatoriale modalità estensiva.

Resta inteso che l'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs.502/1992 comma 7 dell'art.8 quater e s.m.i. che recita "*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso*".

Trascorso un anno dal rilascio del presente provvedimento ed entro i successivi tre mesi, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume delle attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

- prendere atto che la Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Albertini Giorgio, nato a Roma il 05/01/1954, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurologia, iscritto all'albo dei Medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma con numero d'ordine 26285;

- notificare il presente Decreto al legale rappresentante della San Raffaele Roma srl., nonché all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

- individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii., e relativamente all'accREDITAMENTO è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge Regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

